

Rep. n. 200 del 30/09/2010

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE CONNESSE
ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DELLE EVENTUALI
CONTROVERSIE**

L'anno duemilaciecì (2010) il giorno trenta (30) del mese di settembre presso la sede dell'Unione della Valconca, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori, tutti autorizzati alla sottoscrizione del presente atto in forza delle deliberazioni consiliari riportate in premessa:

- Sig.ra Edda Negri, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Gemmano (CF NGR DDE 63R71 D704G) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire, in forza della delibera consiliare n. 30 del 18/06/2010;
- Sig. Fabio Forlani, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Mondaino (CF FRL FBA 73E25 F715P) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire in forza della delibera consiliare n. 43 del 30/08/2010;
- Sig. Claudio Battazza, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Morciano di Romagna (CF BTT CLD 61M24 H294N) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire in forza della delibera consiliare n. 42 del 01/07/2010;
- Sig.ra Valli Cipriani, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Montefiore Conca (CF CPR VLL 52T69 H294U) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire in forza della delibera consiliare n. 30 del 10/06/2010;
- Sig.ra Nadia Fraternali, la quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Montegridolfo (CF FRT NDA 60L50 F523M) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire, in forza della delibera consiliare n. 26 del 24/06/2010;
- Sig. Ruggero Gozzi, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Montescudo (CF GZZ RGR 60M30 F641R) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire in forza della delibera consiliare n. 36 del 07/06/2010;
- Sig. Giuseppe Sanchini, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Saludecio (CF SNC GPP 62C19 G479L) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire in forza della delibera consiliare n. 34 del 30/06/2010.;

E

- Sig Ruggero Gozzi, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Unione della Valconca (C.F. GZZ RGR 60M30 F641R) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire, in forza della delibera consiliare n. 11 del 23/09/2010;

PREMESSO CHE

- *l'Unione della Valconca già gestisce per conto dei Comuni tutta una serie di funzioni /servizi*
- i singoli comuni aderenti all'Unione della Valconca hanno espresso la volontà di conferire all'Unione anche **LA GESTIONE UNIFICATA DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE**

Considerato che;

- La Regione Emilia Romagna promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle varie forme associative i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;

- l'art. 32 del Decreto Legislativo, n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;
- che i Sindaci dei Comuni della Unione della Valconca ai sensi delle L. R., n. 11/2001 e n. 10/08 hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio della Unione stessa;

Vista la L.R. 26 aprile 2001 n. 11 recante: "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali" e in particolare il Capo IV "Programma di Riordino Territoriale"

La L.R. 30 giugno 2008 n. 10 recante "Misure per il riordino territoriale, l'Autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" e in particolare l'art. 14 comma 1 in cui si individuano le funzioni con riferimento alle quali il conferimento alle forme associative da parte dei comuni deve essere integrale e stabile

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 629 dell'11.5.09 "Criteri e modalità per le annualità 2009-2010, per l'erogazione dei contributi correnti alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alle fusioni"

TUTTO CIO' PREMESSO ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ART. 2 OGGETTO

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione della Valconca delle funzioni relative alla gestione unificata **DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE**

I Comuni di Gemmano, Morciano di R. , Montefiore Conca, Montescudo, Mondaino, Montegridolfo, Saludecio, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono, pertanto, all'Unione della Valconca, che a mezzo del legale rappresentante accetta, le attività e funzioni relative alla gestione unificata **DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI E DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE**

L'ambito territoriale della presente gestione associata, pertanto, è individuato nel territorio dei Comuni della Valconca: Gemmano, Morciano di R., Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, Mondaino, Montegridolfo, San Clemente e Saludecio.

ART. 3 FINALITA'

La gestione è finalizzata a :

- garantire una corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali che vengono in considerazione nell'esercizio delle funzioni ed attività istituzionali
- evitare e/o contenere l'insorgere di controversie
- valorizzare sinergie tra enti
- progettazione unificata
- Conseguire economie di spesa

ART. 4 FUNZIONI TRASFERITE E AMBITO DI INTERVENTO

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività legate alle funzioni e servizio di c.d. **tutela legale**, da espletarsi mediante la costituzione di un **"Ufficio unico di Avvocatura pubblica"** sia attraverso attività di consulenza legale, sia attraverso, in sede processuale o stragiudiziale, il ministero e l'assistenza di un difensore

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata sono adottati dall'Unione, che allo scopo attiverà l'istituzione di un **UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA**, avvalendosi del modello convenzionale previsto dall'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Presso l'Unione, al bisogno, possono essere comandate o distaccate dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

I dipendenti interessati dai provvedimenti, di cui al comma precedente, conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza, con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto.

ART. 6 IMPEGNI DEI COMUNI

Nell'ambito della presente gestione associata, i Comuni si impegnano a:

1. collaborare nella gestione del servizio nei modi e nelle forme concordate in sede di programmazione annuale .
2. ottemperare agli obblighi finanziari ed amministrativi derivanti dalla gestione associata del servizio.

ART. 7-FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti la presente gestione associata è l'Ufficio di Presidenza., che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda il Sindaco delegato alla sovrintendenza di tale servizio o uno dei sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche ed amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione.

Il Sindaco di ciascun comune assicura costantemente le informazioni sull'andamento dell'attività del servizio oggetto della presente convenzione ai propri organi collegiali.

Il coordinamento istituzionale al fine di definire gli indirizzi politico - amministrativi del Servizio associato è garantito dall'Ufficio di Presidenza della Unione o dal Sindaco delegato a sovrintendere alla presente gestione.

L'Ufficio di Presidenza stabilisce annualmente gli indirizzi, gli obiettivi e le risorse della gestione associata, effettua controlli periodici sul suo andamento, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. L'Ufficio di Presidenza esprime il proprio parere in merito ai piani operativi proposti e verifica il buon andamento dell'attività intervenendo con proposte atte a rimuovere eventuali disfunzioni che dovessero emergere.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Gli Enti convenzionati assumono autonomamente a proprio ed esclusivo carico:
 - a) le spese relative ai locali, ai necessari beni durevoli (strutture, ecc.) all'impiego di beni strumentali di consumo (postali, computer, telefono, fax, energia, cancelleria, ecc.) per l'attività svolta presso la loro sede; tutti i beni acquisiti nel corso ed in funzione della gestione associata del servizio restano acquisiti al patrimonio dell'Ente acquirente;
 - b) le spese processuali necessarie al patrocinio, così come tutte le spese di missione sostenute dall'Avvocato per l'attività svolta in loro favore, comprese le eventuali spese di trasferimento;
 - c) le spese relative alle collaborazioni professionali di cui si avvalgono gli avvocati per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni;
 - d) i compensi professionali spettanti all'Avvocato qualunque sia l'esito della controversia.
2. Le spese di cui al punto 1 lett. a) sono determinate forfettariamente in € 11.000,00 annui da ripartirsi nel modo seguente:
 - Unione della Valconca: € 3.000,00;
 - Comuni con più di 5000 abitanti: € 2.500,00
 - Comuni con più di 3000 abitanti: € 1.500,00I Comuni con meno di 3000 abitanti sono esonerati dalla partecipazione a questa spesa.
3. Le spese di cui al punto 1 lett. b) e c) saranno determinate di volta in volta e saranno a carico dell'Ente associato a favore del quale è svolta l'attività professionale.
4. Le spese di cui al punto 1 lett. d) sono così suddivise tra gli enti associati:
 - Comuni con più di 5000 abitanti e Unione della Valconca: minimo tariffario decurtato del 30%;
 - Comuni con più di 3000 abitanti: minimo tariffario decurtato del 50%;I Comuni con meno di 3000 abitanti sono tenuti alla corresponsione dei compensi professionali solo in caso di esito favorevole nella misura del minimo tariffario decurtato del 50% in caso di compensazione delle spese e nella misura stabilita dal giudice nel caso di condanna della controparte alle spese
5. Gli Enti associati, per il tramite dell'Unione della Valconca, si impegnano a corrispondere all'Ente capofila il contributo di cui al punto 2 suddiviso in 2 (due) rate semestrali, da versarsi entro il giorno 20 (venti) del mese successivo alla scadenza del semestre.

Eventuali contributi concessi alla Unione in base alla legge regionale 10/2008 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che partecipano alla gestione associata.

Qualora i Comuni, sebbene diffidati, e in assenza di contestazioni, non provvedano al pagamento di quanto dovuto nei successivi trenta giorni, autorizzano fin da ora la Unione a rivalersi su qualsiasi somma da trasferire o pagare al Comune stesso.

Eventuali Costi strutturali saranno ripartiti in parti uguali tra i Comuni aderenti alla presente convenzione

ART. 9– DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione, ed è rinnovabile con apposito atto.

Ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla Convenzione solamente a decorrere dal secondo anno dalla sua stipulazione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale e comunicato alla Unione con preavviso di almeno sei mesi ed ha effetto dall'esercizio finanziario successivo. Non è consentito il recesso parziale

